Città di Albano Laziale	Rep. n. 5535
Città metropolitana di Roma Capitale	del 25/01/2018
CIG: 64406429E8	
CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL	
SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA DEI PIANI DI MONTE	
SAVELLO IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL	
KM 24+022 DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA – VELLETRI	
= importo contrattuale €4.112.782,35 oltre I.V.A =	
Repubblica italiana	
L'anno duemiladiciotto , il giorno venticinque del mese di gennaio in Albano	
Laziale, nella sede comunale, avanti a me dott.ssa Daniela URTESI, segretario	
generale, autorizzato a rogare nella forma pubblica amministrativa gli atti nei quali	
l'amministrazione comunale è parte, senza l'assistenza di testimoni per avervi i	
signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente	
dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:	
- Ing. Filippo VITTORI, nato a Roma il 07/05/1955, nella sua qualità di	
dirigente del Settore V- LL.PP. del Comune di Albano Laziale (Rm), avente sede	
in Piazza della Costituente n. 1, codice fiscale 82011210588, il quale interviene nel	
presente atto non in proprio ma in nome e per conto del suddetto Comune, che nel	
seguito del presente contratto verrà anche chiamato, per brevità, "Comune" o	
 "Stazione Appaltante";	
- Ing. Alberto CONTE nato a Roma il 25/10/1962, C.F.:	
CNTLRT62R25H501A , residente a Roma in Via Rovellasca n. 39 nella sua	
qualità di Procuratore della C.R. Costruzioni S.p.A con sede legale in Roma,	
Via della Borghesiana n. 142 C.F./ P.I.V.A.: 00852100940, (giusta procura	
1	

speciale, allegata al Rep. N. 17.614 del 28/12/2017, avanti al dott. Giorgio Mario	
Calissoni Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di	
Roma, Velletri e Civitavecchia), allegata al presente atto, Mandataria della	
A.T.I. C.R. Costruzioni S.p.A. ( avente sede legale in Roma (Rm), in Via	
Borghesiana n. 142, codice fiscale e p.iva 00852100940, Rappresentante Legale	
Sig. Paolo Milano nato ad Isernia 1'08/04/1967 C.F.: MLNPLA67D08E335N) e	
della Songeo S.r.l. Mandante (con sede legale in Latina – (Lt), in Via Pontina	
km 74+800, codice fiscale 00307360594 e partita IVA 01028170593-	
Rappresentante Legale Dott. Patrizio Bianchi nato a Latina il 30/08/1983 C.F.	
BNCPRZ83M30E472F), costituita in data 28/12/2017 con il suddetto repertorio	
a rogito del Dott. Giorgio Mario Calissoni Notaio in Roma registrato a Roma 4	
in data 02/01/2018 al n. 2 Serie IT, Raccolta n. 6. 544, di seguito nel presente	
atto denominato "contraente" comparenti della cui identità personale e capacità	
giuridica io segretario sono personalmente certo. mi richiedono di ricevere il	
presente atto.	
PREMESSO CHE	
A) ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'appalto, cui il presente	
contratto si riferisce, è retto dalla legislazione previgente e, in particolare, dal	
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/ 2010 s.m.i.;	
B) con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 17/02/2017, a seguito di gara con	
procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più	
vantaggiosa - ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 - i lavori in oggetto sono	
stati definitivamente aggiudicati all'A.T.I. C.R. COSTRUZIONI S.p.A. e	
SONGEO S.r.l., per il prezzo complessivo contrattuale di €4.112.782,35 (euro	
quattromilionicentododicimilasettecen-tottantadue/35), oltre I.V.A., di cui €	

381.428,12, (euro trecentottantuno-milaquattrocentoventotto/12) per costi relativi	
alla attuazione delle misure di sicurezza, predeterminati dalla Stazione Appaltante	
e non assoggettati a ribasso d'asta, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari	
al 24,513% (ventiquattro virgola cinquecentotredici per cento) sull'importo a	
corpo dei lavori posto a base d'asta;	
C) in relazione all'aggiudicatario dell'appalto, ed in particolare sia nei	
confronti dell'impresa mandataria che dell'impresa mandante, sono state	
favorevolmente effettuate le verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 38 e 39 del	
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., anche tramite il sistema AVCPpass;	
D) è ormai decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del	
D. Lgs. n. 163/2006 anche tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato	
n. 5544/2017 del 27/11/2017 con la quale è stata riformata la precedente sentenza	
breve del T.A.R. del Lazio – Roma – Sezione II bis – n. 8972/2017 con la quale,	
in accoglimento del ricorso presentato dall'impresa seconda classificata, era stata	
annullata la citata Determinazione Dirigenziale n. n. 91 del 17/02/2017 di	
aggiudica-zione definitiva dell'appalto;	
E) ai sensi del disposto dell'art. 11, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 163/2006 e	
s.m.i. si rende necessario stipulare il contratto relativo all'appalto in oggetto;	
F) in relazione al presente contratto non è stata acquisita la documentazione	
antimafia richiesta – ai sensi dell'art. 83, comma 1 e comma 3 – lettera e), dell'art.	
84 e dell'art. 91, comma 1 - lettera a), del D. Lgs. n. 159/2011 – con istanza in	
data 05/05/2016, anche mediante la banca dati nazionale unica antimafia –	
B.D.N.A Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n.	
159/2011 e s.m.i., si può procedere alla stipula del presente contratto sotto	
condizione risolutiva dello stesso ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n.	

159/2011;	
G) Con la firma del presente contratto l'Appaltatore dichiara di non essere	
incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001	
nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza	
di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due	
anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale i dirigenti e gli	
incaricati di posizione organizzativa del comune di albano laziale;	
H) l'ing. Filippo vittori, nella qualifica su indicata, con la firma del presente	
atto, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza	
dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di	
interesse.	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e	
stipulano quanto segue:	
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
1) La Stazione Appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva	
alcuna, l'appalto relativo ai lavori di realizzazione dei "Lavori di realizzazione del	
sottopasso ferroviario in Via dei Piani di Monte Savello in corrispondenza del	
passaggio a livello al km 24+022 della linea ferroviaria Roma – Velletri".	
2) L'appaltatore si impegna alla esecuzione dei suddetti lavori alle condizioni di	
cui al presente contratto.	
ART. 2 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO	
1) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
 inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e	
risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le parti dichiarano di	
- 4 -	

conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte	
integrante:	
a) Atto costitutivo ATI Rep17.614/6.544	
b) il Capitolato Speciale d'Appalto;	
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo posto a base	
d'asta, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo	
comma 3;	
d) l'elenco dei prezzi unitari di cui al progetto posto a base di gara;	
e) il cronoprogramma dei lavori;	
f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs.	
n. 81/2008 ed al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;	
g) l'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore, completa di tutti i	
relativi allegati.	
2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di	
lavori pubblici e in particolare:	
a) il D. Lgs. n. 16372006;	
b) il D.P.R. n. 207/2010;	
c) il D. Lgs. n. 81/2008;	
d) il D.M. n. 145/2000.	
3) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:	
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo posti a base di gara;	
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,	
ancorché inserite e integranti il Capitolato Speciale d'Appalto: esse hanno	
efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei	
requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o	
- 5 -	

diminuzioni dei lavori di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006.	
4) Le migliorie presentate in sede di gara e contenute nell'offerta tecnica di cui	
al comma 1 – lettera g) dovranno essere oggetto – nelle componenti grafiche,	
descrittive e prescrittive – a cura e con oneri a carico dell'Appaltatore di specifica	
integrazione/aggiornamento del progetto esecutivo relativo alle opere da realizzare,	
secondo le modalità richiamate nel successivo art. 6. Tale	
integrazione/aggiornamento progettuale, previa verifica ed approvazione da parte	
della Stazione Appaltante, diverrà parte integrante e sostanziale del progetto	
esecutivo di cui al comma 1 – lettera b) e dovrà pervenire alla Stazione	
Appaltante, successivamente alla consegna dei lavori di cui all'art. 154 del D.P.R.	
n. 207/2010 e s.m.i., entro i tempi indicati dal R.U.P. e, comunque, entro e non	
oltre 60 (sessanta) giorni da detta consegna, pena risoluzione del contratto stesso;	
5) Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i documenti di cui al comma 1,	
dalla lettera a) alla lettera g), allegati al presente contratto e sottoscritti	
digitalmente unitamente allo stesso.	
ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO	
1) L'importo contrattuale del presente appalto ammonta, al netto del ribasso	
d'asta del 24,513% (ventiquattro virgola cinquecentotredici per cento), ad €	
4.112.782,35 (euro quattromilionicentododicimilasettecentottantadue/35), oltre	
iva, di cui:	
1.1) quanto ad € 3.731.354,23 (euro tremilionisettecentotrentunomilatrecenticin-	
quantaquattro/23), oltre IVA, per lavori a corpo;	
1.2) quanto ad € 381.428,12 (euro trecentottantunomilaquattrocentoventotto/12)	
oltre IVA, per costi relativi alla attuazione delle misure di sicurezza predeterminati	
dalla stazione appaltante e non assoggettati a ribasso d'asta.	

2) Il contratto è stipulato interamente a corpo, ai sensi dell'articolo 53 – comma	
4 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,	
per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere	
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla	
misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei lavori affidati.	
3) Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende	
offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, ancorché	
senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo	
complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e	
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se	
ammissibili ai sensi dell'art. 132 del d. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i	
4) Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni	
dell'art. 11, comma 13, del d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i	
ART. 4 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO	
1) Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo	
1664, primo comma, del codice civile, fatti salvi i casi di compensazione previsti ai	
commi 4 e ss. dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.	
ART. 5 - PAGAMENTI	
1) I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato	
di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di	
contabilità.	
2)La Mandatari C.R. Costruzioni S.p.A. e dichiara che il Sig. Paolo Milano	
nato ad Isernia l'08/04/1967 C.F.: MLNPLA67D08E335N, è autorizzato a	
riscuotere, ricevere e quietanzare, con firma disgiunta, la somma ricevuta in	
conto a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente	
- 7 -	

riconosciute dal Comune: gli atti da cui risulta tale designazione, ancorché non	
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente	
contratto.	
3) La cessazione e/o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a	
riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.	
4) È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo	
117 del D. Lgs. n. 163/2006 e della Legge n. 52/1991, nel rispetto delle condizioni	
stabilite nelle citate disposizioni legislative.	1
5) In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del	1
contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario	
ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste	
dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per	
pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.	
6) I pagamenti verranno effettuati rispettando gli obblighi di tracciabilità di cui	
all'art. 3 della Legge n. 136/2010. A tal fine la Mandataria C.R. S.p.A. indica fin	
d'ora il conto corrente dedicato per i movimenti finanziari, che è il seguente :	
Banca Popolare di Sondrio Ag. 25 Filiale Parioli, Viale Parioli n. 39/b Roma	
IBAN: IT16V0569603225000003392X42.	
7) La Stazione Appaltante, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con	
interventi di controllo ulteriori, verifica l'assolvimento, da parte dello stesso	
appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
8) All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto ed a saldo al	
maturare delle prestazioni eseguite ed in conformità alle disposizioni dell'art. 46	
del Capitolato Speciale d'Appalto e fatta salva l'applicabilità dell'art. 141,	
comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.	

9) L'appaltatore avrà diritto ad una anticipazione del prezzo dell'appalto nella	
misura ed alle condizioni stabilite dalla legge. Qualora dovuta, la suddetta	
anticipazione verrà corrisposta e progressivamente recuperata in conformità alle	
disposizioni contenute nelle disposizioni legislative applicabili all'appalto in	
oggetto.	
10) La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti	
disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti	
della Pubblica Amministrazione. Le parti danno atto, ai sensi di quanto disposto	
dall'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, convertito con modificazioni nella legge n.	
89/2014 e del D.M. n.55/2013, che il codice univoco ufficio per la ricezione delle	
fatture elettroniche, inerente al presente contratto è il seguente:	
NCXBF6.	
11) I termini di verifica delle prestazioni ed i termini di pagamento del	
corrispettivo sono quelli indicati dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D. Lgs. n. 231/202	
coordinati con le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010. Il pagamento del	
corrispettivo è comunque subordinato alla verifica della sussistenza del requisito di	
regolarità contributiva in capo all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, ai	
sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010.	
12) Il pagamento della rata di saldo, qualunque ne sia l'ammontare, verrà	
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale .	
13) Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono	
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,	
del codice civile.	
ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	
1) Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi	
- 9 -	

contenuti nei documenti di gara e nel progetto esecutivo posto a base d'asta (art. 44 - 50 e 51 del C.S.A.); Egli è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni normative comunque applicabili ai lavori ed alle prestazioni affidate con il presente contratto.

- 2) L'appaltatore, inoltre, è obbligato ad integrare ed aggiornare, a proprie totali cura e spese, i contenuti del progetto esecutivo in relazione ai contenuti (manufatti, opere, prestazioni, interventi migliorativi, eccetera) della propria offerta tecnica sulla scorta dei quali, a seguito di esame e valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, si è proceduto all'affidamento dell'appalto. Tali integrazioni progettuali dovranno essere redatte e sottoscritte da tecnici in possesso dei relativi e pertinenti requisiti professionali e saranno oggetto di verifica ed approvazione, da parte della Stazione Appaltante, prima della esecuzione delle relative opere. Qualora necessario, in relazione alle suddette integrazioni progettuali dovranno essere avviati i procedimenti amministrativi preordinati all'acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati: gli oneri connessi e conseguenti a tali procedimenti amministrativi saranno a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore stesso.
- 3) L'impresa, altresì, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica o sociale.		
	ì responsabile in solido verso la Stazione	
Appaltante dell'osservanza delle no	rme anzidette da parte degli eventuali	
subappaltatori nei confronti dei loro di	pendenti per le prestazioni rese nell'ambito	
del subappalto.		
ART. 7 - OSSERVANZA E ATTUA	ZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
1) L'appaltatore è obbligato ad osse	ervare le misure generali di tutela di cui al	
D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; l'app	altatore resta responsabile anche delle	
inadempienze dei subappaltatori.		
2) In caso di accertata inosservanza	delle norme di sicurezza, i pagamenti delle	
relative somme non saranno effettuati.		
3) Le gravi e ripetute violazioni de	ei piani di sicurezza, comunque accertate,	
previa formale costituzione in mora	, costituiscono causa di risoluzione del	
contratto.		
ART. 8 - TEMPO UTILE PER	R L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.	
PROGRAMMA DI ESECUZIONI	E. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI	
LAVORI		
	mazione dei lavori è pari a 450	
(quattrocentocinquanta) giorni natural	i e consecutivi decorrenti dalla data del	
verbale di consegna redatto ai sensi dell	'art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e	
secondo quanto indicato dall'art. 42 e 4	3 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
2) L'appaltatore avrà facoltà di org	anizzare i lavori nel modo che crederà più	
opportuno per darli perfettamente con	npiuti nel termine contrattuale; è tuttavia	
tenuto al rispetto del cronoprogramma	ed alle indicazioni della direzione lavori.	
Egli sarà tenuto ad elaborare ed a	consegnare alla stazione appaltante il	
-	11 -	

disapplicazione della penale, secondo quanto disposto dai commi 7 ed 8 dell'art.	
145 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché la reductio ad equitatem quando si	
riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore oppure quando si	
riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del	
Comune, o nel caso d'applicazione di penale totalmente disancorata alla natura ed	
entità della contestata esecuzione, in base alla disciplina della clausola penale	
prevista dal Codice Civile (art. 1382) nonché del D.P.R. n. 207/2010.	
6) La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi	
all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su	
proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e	
l'organo di collaudo, ove costituito.	
ART. 10 - RECESSO E RISOLUZIONE	
1) La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal	
presente contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 134 del D.Lgs.	
n. 163/2006.	
2) Il presente atto potrà esser risolto nelle forme previste dagli art. 135 e ss. del	
D. Lgs. n. 163/2006 e nelle ipotesi di cui alla legge n. 136/2010, nonché in ogni	
altra ipotesi prevista dalla legge.	
3) Il presente contratto può essere risolto, infine, previa formale costituzione in	
mora, in caso di gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza.	
4) La Stazione Appaltante, infine, ha facoltà di risolvere il presente contratto	
mediante comunicazione inviata all'Appaltatore via PEC con messa in mora di 10	
(dieci) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:	
a) eventuale ritardo nell'inizio dei lavori oltre 30 (trenta) giorni naturali e	
consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori;	
- 13 -	

b) eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori tale da determinare l'applicazione	
di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento)	
dell'importo di contratto;	
c) gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in	
cantiere, nonché inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione	
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
personale;	
d) frode nell'esecuzione dei lavori;	
e) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di	
esecuzione;	
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
g) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;	
h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da	
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del	
contratto;	
j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo	
dell'opera;	
k) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi	
dell'articolo 92, comma 1 - lettera e), del D. Lgs. n. 81/2008 ;	
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali	
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono	
la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti	
previsti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione;	
m) violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità	
- 14 -	
1	

dei flussi finanziari;	
n) nel caso previsto dal successivo art. 13 del presente contratto	
5) Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 9 è	
computata sul periodo determinato sommando al ritardo accumulato	
dall'Appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, il termine assegnato	
dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la contestazione di cui all'art.	
136, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i	
6) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
ART. 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE	
DEFINITIVA	
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da	
questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria	
(cauzione definitiva) mediante polizza n. 2455724 dell'8/01/2018 rilasciata dalla	
Reale Mutua Ag. 690 di Tivoli per un importo pari ad € 616.917,35 (euro	
seicentosedicimilanovecentodiciassette/35) , dimezzato ai sensi dell'art. 113,	
comma 1, e dell'art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e in relazione al	
ribasso offerto in sede di gara pari al 24,513% (ventiquattro virgola	
cinquecentotredici per cento).	
2) La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante	
dovesse procedere alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente	
contratto e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.	
3) La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	
e/o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino all'avvenuto decorso di	
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e	
sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n.	
- 15 -	

163/2006.	
ART. 12 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE PER	
DANNI DI ESECUZIONE	
Il contraente ha, altresì, stipulato la polizza per responsabilità civile verso terzi	
rilasciata dalla Reale Mutua Agenzia n. 007 di Velletri , con polizza n	
2017/03/2288584 e massimale pari a €3.000.000,00,	
di cui all'art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 ed all'art. 125 del D.P.R.	
n. 207/2010 secondo le modalità, i termini ed i massimali previsti dalle citate	
disposizioni legislative e regolamentari e dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
ART. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA	
1) Ai sensi dell'art. 91, comma 1 – lett. a), del D. Lgs. n. 159/2011 in data	
05/05/2016 ed in relazione al presente contratto è stata richiesta, per	
l'Appaltatore, l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 e comma 4, del	
D. Lgs. n. 159/2011. Essendo spirato, senza alcun riscontro, il termine di cui	
all'art. 92, comma 2, del medesimo D. Lgs 159/2011 si procede alla stipula del	
presente contratto avvalendosi della facoltà concessa dal comma 3 del medesimo	
art. 92.	
2) L'Appaltatore, pertanto, dichiara di essere a conoscenza che il presente	
contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ex art. 1456 C.C., nel caso	
in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico del	
medesimo Appaltatore, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di	
divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2001 e successivi aggiornamenti o la	
sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.	_
3) L'Appaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che nei caso si	_
verifichino le ipotesi di cui al comma precedente, il Comune di Albano Laziale	

recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.	
3) L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di	
subappalto/subaffidamento, o in eventuali altri subcontratti, una clausola	
risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del	
contratto di subappalto/subaffidamento, previa revoca dell'autorizzazione al	
subappalto/subaffidamento, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora	
dovessero essere comunicate, dalle competenti autorità, successivamente alla	
stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D.	
Lgs. n. 159/2011.	
4) La risoluzione contrattuale disposta ai sensi dei commi precedenti del	
presente articolo lascia impregiudicato il diritto al pagamento del valore delle	
prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del	
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dalla Stazione Appaltante.	
ART. 14 - COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE	
1) Il certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione deve essere	
emesso entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari	
decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito	
verbale.	
2) Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua	
emissione; si applica al riguardo l'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e le	
disposizioni di cui agli artt. 40 e 50 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
3) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore	
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare	
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
- 17 -	

4) L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate a norma del D.P.R. n. 207/2010. ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 1) È vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni o da altre norme di legge in materia di contratti pubblici. **ART. 16- SUBAPPALTO** 1) Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e di quanto indicato dall'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla citata norma ed applicando la disciplina vigente in materia. 2) I pagamenti all'Appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei subappaltatori. 3) La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia. 4) Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto ed i

prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel	
rispetto dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i	
ART. 17 - INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI	
1) L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi	
dell'art. 53 - comma 16 ter - del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti	
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex	
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle	
pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo Aggiudicatario, per il	
triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	
1) Ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e	
successive modificazioni e integrazioni, il presente contratto viene stipulato in	
forma pubblica amministrativa, dinanzi al sottoscritto segretario generale, in	
qualità di ufficiale rogante.	
2) L'appaltatore è tenuto a rimborsare, ove dovute, le spese sostenuta dalla	
Stazione Appaltante per la pubblicazione dei documenti di gara.	
3) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa,	
sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa. La liquidazione delle spese	
è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è	
stipulato il contratto.	
4) Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131,	
le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di	
lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).	
ART. 19 - CONTROVERSIE	
1) Le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, non risolte con	
. A.K. A.K.	
- 19 -	
- 1) -	

accordo bonario, sono di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria. 2) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al foro di Velletri. È esclusa, pertanto, la clausola arbitrale. ART. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE 1) A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in Albano Laziale, Piazza della Costituente n. 1, presso la sede municipale del Comune di Albano Laziale. ART. 21 - NORME FINALI E RINVIO 1) Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al codice civile, al regolamento di cui R.D. n. 827/1924 per la parte ancora vigente, D. Lgs. n. 163/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., al D.M. n. 145/2000, al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori. 2) Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto ed ai relativi allegati, al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed all'offerta dell'Appaltatore, che - sottoscritti dalle parti risultano vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto. 2) In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 le parti danno atto che i dati in possesso dell'amministrazione comunale sono finalizzati - 20 -

all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il	
trattamento di tali dati viene gestito direttamente dall'amministrazione in qualità di	
titolare attraverso l'utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o	
diffusione ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente	
nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti.	
L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui alle su	
indicate disposizioni legislative in materia di privacy.	
Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto mediante strumenti	
informatici da persona di mia fiducia composto da pagine ventuno . a video, letto	
alle parti che, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in	
segno di accettazione con me lo sottoscrivono in modalità di firma digitale.	
Io sottoscritto segretario generale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati	
nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 - lettera f),	
del D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.	
II Dirigente Settore V C.R. COSTRUZIONI S.p.A. Mandataria	
Ing. Filippo Vittori (f.to digitalmente)  Ing. Alberto Conte (f.to digitalmente)	
Il Segretario Generale	
Dott.ssa. Daniela Urtesi (f.to digitalmente)	
- 21 -	